

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

(Provincia di Palermo)

STATUTO COMUNALE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

CAPO I LA COMUNITÀ, L'AUTOGOVERNO, LO STATUTO, I REGOLAMENTI

Art. 1

La comunità

Contessa Entellina è una comunità di italo-albanesi residente in Sicilia e che pone prioritariamente l'obiettivo di conservare la propria identità etnica e linguistica, nel pieno rispetto dell'integrità nazionale e dell'ordinamento della Repubblica.

L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.

La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.

Il Comune concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica.

Art. 2

L'autogoverno

L'autogoverno della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e della legge della Regione siciliana.

Art. 3

Lo statuto

L'autogoverno della comunità di cui al precedente art. 2 si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che costituisce l'atto fondamentale, con cui il Comune, nell'ambito di principi fissati dalla legge, esplica una propria espressione giuridica sulla struttura e sull'attività dell'ente.

In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune indirizzandone e regolandone i relativi procedimenti ed atti.

Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.

Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare di cui al successivo art. 59 è ammessa l'iniziativa da parte di almeno un terzo dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. In tale ipotesi si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare di cui al predetto art. 59, nonché la disciplina che regola la procedura e la maggioranza prevista dalla legge per l'approvazione e la pubblicità dello schema di statuto predisposto dalla giunta municipale.

Le proposte respinte dal consiglio possono essere ripresentate dopo due anni dalla data di presentazione della precedente.

La proposta istituzionale o popolare relativa alla abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.

La proposta istituzionale o popolare di abrogazione parziale tendente ad eliminare alcune parti "obbligatorie" o "vincolate" per legge non può essere fine a se stessa, ma dovrà essere, contestualmente, integrata o sostituita da altre parti, sempre relative al contenuto "obbligatorio" o "vincolato". Le parti riguardanti il contenuto facoltativo possono essere eliminate, se, in prosieguo di tempo, lo stesso non si presenti più attuale e non rispondente alle esigenze della comunità.

L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.

Le modifiche dello statuto, analogamente alla proposta di statuto, sono deliberate, in seduta pubblica ed a scrutinio palese, con votazione separata per singoli articoli e con votazione finale complessiva, secondo la maggioranza prevista dalla legge.

Art. 4
Regolamenti

Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge n. 142/90 e dalla legge regionale n. 48/91 e previsti dal presente statuto; |
- b) nelle materie di competenza riservata dalla legge generale degli enti locali;
- c) in tutte le altre materie di competenza comunale.

I regolamenti sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto.

L'iniziativa spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi di quanto disposto dal successivo art 60.

Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla loro entrata in vigore e fino all'adozione dei nuovi regolamenti si applicano le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la legge e con lo statuto.

I regolamenti comunali entrano in vigore e diventano esecutivi nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

I regolamenti comunali, in quanto collegati e dipendenti dallo statuto vanno modificati, abrogati o sostituiti ogni qualvolta viene modificata, abrogata o sostituita la normativa statutaria relativa, entro il termine suindicato.

CAPO II
IL RUOLO E LE FINALITÀ DEL COMUNE

Art.5
Il ruolo del Comune

Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali sanciti dall'ordinamento.

Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunità.

Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione; di ampliare ed agevolare la funzione delle utilità sociali realizzati da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.

Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.

Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali dell'amministrazione, nelle forme indicate dallo statuto e dai relativi regolamenti.

Valorizza il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti; assicura il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture ed ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte e valutazioni ed il diritto di udienza interloquendo con l'amministrazione.

Organizza servizi informativi ed educativi per promuovere e favorire la cittadinanza attiva, secondo i principi costituzionali.

Riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto di tutti i cittadini e concorre a realizzare le condizioni per una generale occupazione.

Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.

Tutela gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle attività commerciali e distributive.

Per il conseguimento dei superiori obiettivi riconosce alla cittadinanza pari opportunità tra uomo e donna, ivi compresa la partecipazione diretta al governo della comunità e l'impiego di forze lavoro.

Art. 6

Finalità del Comune

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della verifica dei risultati, in termini di benefici per la cittadinanza.

Ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in coerenza ai valori costituzionali.

Art. 7

Obiettivi politico-territoriali ed economici

Il Comune riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio con l'assieme del suo patrimonio archeologico, linguistico, monumentale, storico ed artistico come beni essenziali della comunità e ne assume la tutela e la valorizzazione come obiettivo primario della propria azione amministrativa, per assicurare alla collettività una più alta qualità della vita.

Attraverso la pianificazione territoriale, promuove un armonioso assetto urbano e la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali, garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio e, attraverso propri piani di sviluppo e strumenti urbanistici, programma gli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale nel settore delle attività agricole, artigianali, commerciali, turistiche ed industriali, operando per stimolare l'integrazione fra tutti i settori economici.

Persegue la realizzazione della riserva naturale orientata di Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco in concorso con i Comuni di Giuliana e Sambuca di Sicilia, al fine di proteggere e valorizzare il ricco patrimonio floro-faunistico e paesaggistico in essa presente.

Persegue, inoltre, l'obiettivo di valorizzare la forte vocazione vitivinicola del territorio comunale attraverso l'istituzione della denominazione di origine controllata dei vini in esso prodotti e l'incentivazione e la specializzazione delle tecniche colturali più avanzate, favorendo la formazione professionale degli operatori in concorsi con gli enti regionali preposti.

In armonia con gli strumenti urbanistici, persegue la rapida ricostruzione delle residue unità immobiliari danneggiate dagli eventi sismici del gennaio 1968 ed inoltre mediante la realizzazione di unità abitative popolari e sovvenzionate, mira ad assicurare a tutti i nuclei familiari residenti una civile abitazione, scongiurando in tu modo il perdurare di alloggi precari, eredità dell'emergenza sismica.

Art. 8

Obiettivi politico-sociali

Il Comune promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce sociali più deboli.

Riconosce la specificità della problematica giovanile, valorizzando la funzione sociale educativa e formativa delle attività culturali e sportive attraverso la realizzazione delle necessarie strutture.

Promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile.

Opera e concorre al recupero sociale dei soggetti a rischio di emarginazione.

Promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane nella società al fine di consentire, attraverso azioni ed interventi idonei, la permanenza delle persone anziane nella comunità familiare, nonché promuovendo e favorendo centri di aggregazione per le stesse.

Concorre a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrate e promuove, inoltre, iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da altri Paesi europei ed extraeuropei.

Art. 9

Obiettivi politico-culturali

Il Comune valorizza le testimonianze storiche, monumentali, archeologiche, linguistiche, di tradizione e folklore, promuovendo il recupero e garantendo la fruibilità da parte della collettività, attraverso il miglioramento delle strutture museali, archivistiche e bibliotecarie.

Sostiene l'attività di ricerca degli istituti universitari, dei centri studi regionali e nazionali, delle soprintendenze che operano per la conoscenza ed il recupero dei beni archeologici, ambientali, linguistici e storici del territorio comunale.

Riconosce la valenza e la peculiarità culturale e la necessità di promuovere il recupero e la valorizzazione, mediante la creazione di idonee infrastrutture per una migliore fruibilità, dei siti archeologici di Entella, del Castello di Calatamauro e degli altri insediamenti minori del territorio; del complesso storico-monumentale dell'Abbazia di Santa Maria del Bosco di Calatamauro.

Salvaguarda e valorizza la ricchezza bibliografica sulla realtà storico-culturale locale e ne promuove la diffusione mediante la ristampa dei testi esistenti.

Valorizza il patrimonio linguistico albanese e ne incentiva la conservazione mediante contatti e scambi culturali con altre comunità albanofone nazionali ed estere.

Promuove e favorisce con ogni mezzo la valorizzazione e l'insegnamento scolastico della lingua e della cultura arbereshe, intesa quale fondamentale strumento di identificazione della comunità.

Si impegna a sostenere le associazioni per la difesa delle minoranze, della loro lingua e della loro cultura.

Riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità, ed una via attraverso la quale mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo e conservare la memoria della propria comunità.

Assicura l'autonomia culturale e gestionale della propria biblioteca a mezzo di apposito regolamento.

E' garantita, nei rapporti con l'amministrazione comunale, l'uso orale della lingua albanese.

Capo III

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 10

Natura giuridica

Il Comune è persona giuridica territoriale, i suoi elementi costitutivi sono: il territorio, la popolazione e la personalità giuridica.

Il territorio è la circoscrizione entro la quale il Comune può esercitare le proprie potestà e nei cui confronti vanta un diritto assoluto, che comporta l'impossibilità di variazioni territoriali senza il suo consenso e la titolarità della difesa dello stesso contro eventuali usurpazioni.

L'esercizio di tale potestà non è limitato, nell'ambito del territorio, ai cittadini residenti, ma si estende a tutti coloro i quali vi si trovano anche occasionalmente.

La popolazione è l'elemento personale dell'ente ed è costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e che abbiano nel Comune la loro dimora abituale (cittadini residenti).

La personalità giuridica, determinata dalla legge, comporta la titolarità dei diritti e poteri pubblici. Come titolare di diritti e di poteri pubblici, il Comune ha una propria condizione istituzionale che costituisce lo "status" a cui il Comune stesso ha diritto.

Connesso con la personalità giuridica è il diritto al nome, allo stemma e ad altri segni distintivi.

Il Comune è un ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità; è dotato di potestà normativa limitata all'emanazione di norme regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che vincolano le persone soggette alla potestà di imperio del Comune stesso.

In quanto ente autarchico ha capacità di esercitare una potestà amministrativa tributaria.

Art. 11

Territorio e sede

Il territorio del Comune si estende per kmq 136,37, confinante a nord con il Comune di Corleone, Bisacquino e Monreale, a sud con il Comune di Giuliana e Sambuca di Sicilia, ad ovest con il Comune di Santa Margherita Belice, Salaparuta e Poggioreale, ad est con il Comune di Campofiorito e Bisacquino.

La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti borgate, frazioni ed agglomerati:

— borghi: Piano Cavaliere, Cozzo Finocchio, Roccella.

— agglomerati: Santa Maria del Bosco, Castagnola, Pizzillo, Realbate, Guglino, Carretta, Moli, Vaccarizzo.

La sede legale del Comune è presso il palazzo municipale, ove di regola si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali.

In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Nel territorio del Comune, l'uso della toponomastica in lingua albanese è contestuale a quello di lingua italiana.

Art. 12

Albo pretorio

Nell'androne principale della sede del Comune vi è apposito spazio destinato ad "albo pretorio", ove sono pubblicati atti, documenti ed avvisi previsti dalle leggi, dallo statuto e da altre norme.

La pubblicazione deve garantire accessibilità, integralità e facilità di lettura dei testi.

Art 13

Ambito di applicazione dell'azione amministrativa

Il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri nell'ambito dei confini geografici del suo territorio, di cui del predetto art. 11.

Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e la cura di iniziative assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente in altro Comune.

Art. 14

Stemma e gonfalone

Lo stemma del Comune è rappresentato da: aquila bicipite con teste coronate, cavalcata da figura femminile nuda, anch'essa coronata, che stringe nelle mani due aspidi; l'aquila reca uno scudo coronato in petto, contenente una colonna sormontata da una corona, e regge con gli artigli un nastro con la scritta "Contessa Entellina".

Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone nella foggia autorizzata con lo stemma come sopra descritto.

Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore delegato e scortata dai vigili urbani del Comune.

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO IV ORGANI DEL COMUNE

Art. 15

Gli organi elettivi del Comune

Sono organi elettivi del Comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

Il consiglio è l'organo collegiale di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

La giunta è l'organo collegiale di gestione amministrativa.

Il sindaco, organo democratico, è il legale rappresentante dell'ente, capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di Governo per le funzioni di competenza statale.

CAPO V IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16

Elezione, composizione e durata del consiglio comunale

L'elezione, la composizione, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità e di decadenza dei consiglieri sono regolate dalla legge.

La durata in carica del consiglio è fissata dalla legge.

Art. 17

Consiglieri comunali

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge.

L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

I consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, dalle istituzioni e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e dal presente statuto.

I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. Hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento che esercitano nelle forme previste dal regolamento.

Il diritto di iniziativa si esercita, altresì, sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta da un consigliere e sottoscritta da almeno tre, è trasmessa al presidente, che la deve inserire all'ordine del giorno della prima riunione del consiglio comunale dopo l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 53 della legge n. 142/90, così come fatto proprio dalla legge regionale n. 48/91.

Le indennità spettanti ai consiglieri comunali per l'esercizio delle loro funzioni sono determinate dalla legge.

I consiglieri comunali sono tenuti ad assicurare informazioni sulle personali condizioni finanziarie e provvedono annualmente, ai sensi della legislazione vigente, a comunicare il proprio stato patrimoniale ed economico.

I consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del consiglio comunale, in caso di impedimento ne informano preventivamente per iscritto il presidente che ne dà comunicazione al consiglio. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale d'ufficio, decorsi dieci giorni dalla notifica della proposta di decadenza all'interessato senza che questi abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni o qualora queste ultime non siano state ritenute plausibili.

Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

Art. 18

Presidenza del consiglio comunale

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno, di un presidente, per la cui elezione alla prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. In seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Con le stesse modalità il consiglio comunale elegge, altresì, un vice presidente.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente ed in caso di assenza od impedimento di questo, dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio si avvale delle strutture esistenti del Comune secondo quanto previsto nello statuto.

Art. 19

Gruppi consiliari e capigruppo

I consiglieri comunali si costituiscono in gruppo secondo le norme del regolamento interno ed eleggono il rispettivo capogruppo.

Ogni gruppo è costituito da almeno tre consiglieri.

I consiglieri che non dichiarano la loro appartenenza ad alcuno dei gruppi ai sensi dei commi precedenti fanno parte del gruppo misto.

L'ufficio di presidenza può autorizzare la costituzione di più gruppi misti, composti da almeno tre consiglieri.

Il presidente assicura ai gruppi mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni in relazione alle esigenze comuni a tutti i gruppi ed alla consistenza numerica degli stessi.

Art. 20

Competenze del consiglio comunale

Il consiglio determina l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dallo statuto.

In particolare il consiglio delibera limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) lo statuto del Comune e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi delle opere pubbliche, il bilancio annuale e pluriennale e relative variazioni e storno di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, il conto consuntivo, i piani territoriali ed urbanistici, il programma annuale e pluriennale per la loro relativa attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle suddette materie;
- c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, la pianta organica e le relative variazioni;
- d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrattazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnino il bilancio per gli esercizi successivi escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dei pubblici incanti in materia di lavori pubblici di pubbliche forniture.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.

Art. 21

Funzionamento del consiglio

L'organizzazione ed il funzionamento del consiglio sono disciplinati, in conformità allo statuto, da un regolamento interno adottato dallo stesso a maggioranza assoluta dei componenti.

In particolare il regolamento disciplina:

- a) la costituzione ed i diritti dei gruppi consiliari
- b) il funzionamento delle conferenze dei capigruppo
- c) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e la competenza delle commissioni consiliari;
- d) i casi in cui le sedute del consiglio non sono pubbliche;
- e) la convocazione, i tempi, e le modalità di svolgimento dei lavori del consiglio;
- f) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;
- g) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
- h) gli strumenti e le modalità di controllo consiliare sull'attività del Comune e degli organismi da esso promossi o di cui fa parte.

I lavori del consiglio comunale si svolgono nel rispetto delle norme di legge in materia e secondo il regolamento del consiglio comunale.

Art. 22

Convocazione del consiglio

Il consiglio comunale è convocato dal presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno e la data. Nell'ordine del giorno sono inseriti gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.

La prima convocazione del consiglio è disposta dal presidente uscente. Qualora questi non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, il quale, in ogni caso, assume la presidenza provvisoria dell'assemblea, fino all'elezione del presidente.

Nell'ipotesi di omissione degli atti previsti al precedente comma il segretario del Comune ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.

Il consiglio si riunisce secondo le modalità previste dalla legge e dallo statuto e viene presieduto e convocato dal presidente dell'organo medesimo. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata

di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve aver luogo entro venti giorni dalla richiesta. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio, nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spettano al presidente.

La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti da consegnarsi alla dimora o al domicilio eletto nel Comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello della convocazione. Nei casi d'urgenza può essere consegnato entro le 24 ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, la trattazione degli argomenti può essere differita al giorno seguente.

L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato, a cura del segretario del Comune, all'albo pretorio, nei rispettivi termini di cui al precedente comma.

Il sindaco o un assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio comunale. Il sindaco e gli assessori possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

Art. 23

Commissioni consiliari permanenti

Il consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno commissioni consultive permanenti, con competenze corrispondenti di massima alle principali aree di intervento della civica amministrazione.

Le commissioni sono composte nel rispetto della proporzionalità tra maggioranza e minoranza.

Una specifica commissione consultiva "affari istituzionali" ha competenza sull'attività statutaria e regolamentare e sulle altre indicate nello statuto.

Le norme di funzionamento delle commissioni sono stabilite da apposito regolamento.

Ai lavori delle commissioni permanenti possono partecipare il sindaco, gli assessori ed i capigruppo consiliari, senza diritto al voto là dove non ne siano componenti.

Le commissioni eleggono il presidente ed il vice presidente nel proprio interno. Esse hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e degli altri membri della giunta nonché dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti delle aziende speciali ed istituzioni dipendenti dal Comune e dei rappresentanti di forze sociali esterne al Comune.

Le sedute delle commissioni sono pubbliche, con eccezione dei casi specifici previsti dal regolamento.

Art. 24

Commissioni speciali

Il consiglio, con le modalità di cui al precedente articolo, può istituire:

a) commissioni speciali con il compito di esperire indagini conoscitive e di esaminare, per riferirne al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;

b) commissioni d'inchiesta alle quali gli amministratori elettivi, i responsabili degli uffici e dei servizi comunali, gli amministratori e dirigenti di aziende e di istituzioni dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie senza vincolo di segreto d'ufficio.

Le modalità di funzionamento delle commissioni speciali sono disciplinate da apposito regolamento.

CAPO VI

LA GIUNTA MUNICIPALE

Art. 25

Nomina e composizione della giunta municipale

Il sindaco eletto al primo turno di votazioni, entro dieci giorni dalla proclamazione nomina la giunta scegliendone i componenti tra i consiglieri del Comune ovvero tra i soggetti del Comune stesso in possesso requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione a consigliere comunale e a sindaco. La giunta è composta da n. 4 assessori.

Il sindaco eletto al secondo turno, sempre entro dieci giorni, nomina la giunta che è composta dagli stessi assessori proposti all'atto di presentazione della propria candidatura.

La giunta dura in carica quattro anni. La sua composizione viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

Ai componenti della giunta sono estese le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco. Eventuali situazioni di incompatibilità al fine di non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, debbono essere rimosse entro dieci giorni e nomina.

Gli assessori ed i consiglieri non possono essere nominati presso altri enti, anche se in rappresentanza del Comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune.

La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. In caso di nomina ad assessore il consigliere comunale ha facoltà di dichiarare entro dieci giorni, per quale ufficio intende optare, in mancanza decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta.

Le cariche di sindaco e di assessore comunale sono incompatibili con quella di componente della giunta regionale. Non possono far parte della giunta il coniuge con gli ascendenti, i discendenti, i parenti affini fino a secondo grado, del sindaco.

Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art. 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. In caso di assenza od impedimento anche del vice sindaco, le veci del sindaco vengono assunte in successione dal componente della giunta più anziano di età.

Il sindaco può delegare con apposito provvedimento determinate proprie attribuzioni a singoli assessori, mantiene, comunque, la facoltà di svolgere direttamente le funzioni e gli atti delegati, può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e di funzionalità, lo ritenga opportuno.

In ogni momento il sindaco può revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli entro sette giorni, deve fornire al consiglio comunale una circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento. In tale relazione il consiglio comunale può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto al successivo art. 27 (consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco). Il sindaco, contemporaneamente alla revoca, provvede alla nomina dei nuovi assessori. Analogamente il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte dei componenti della giunta.

Gli atti di cui ai commi precedenti sono adottati con provvedimenti del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del CO.RE.CO. ed all'Assessorato regionale degli enti locali a cura del segretario del Comune.

La cessazione della carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta; sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.

Art. 26

Elezione del sindaco

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini secondo la normativa specifica approntata dal legislatore regionale.

Art. 27

Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco

Avverso il sindaco e la giunta, dallo stesso nominata, non può essere presentata mozione di sfiducia.

Ove il consiglio rilevi l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può promuovere una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco. Le modalità della votazione sono stabilite con decreto dell'Assessorato regionale degli enti locali.

La consultazione non è valida se non vi ha preso parte almeno la metà più uno degli elettori del Comune.

L'accoglimento della proposta determina la decadenza del sindaco, che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessorato regionale degli enti locali entro quindici giorni dalla comunicazione a cura del segretario del Comune. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario, secondo il disposto dell'art. 55 dell'Ordinamento regionale enti locali, per l'esercizio delle funzioni sindacali, fino all'elezione del nuovo sindaco, da indire entro novanta giorni dalla data di dichiarazione di decadenza.

Il sindaco eletto resta in carica fino alla scadenza del consiglio comunale. Nel caso in cui la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del consiglio, le funzioni del sindaco sono esercitate dal commissario straordinario di cui al precedente comma.

Il mancato accoglimento della proposta di rimozione determina la decadenza del consiglio che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessorato regionale degli enti locali,

entro quindici giorni dalla comunicazione, da effettuarsi a cura del segretario del Comune. Con lo stesso decreto viene nominata una terna di commissari straordinari, per l'esercizio delle funzioni consiliari, fino all'elezione del nuovo consiglio da indire entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata da decadenza. Il consiglio eletto resta in carica fino alla scadenza del sindaco. Nel caso in cui la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del sindaco, le funzioni del consiglio vengono esercitate dalla terna di commissari straordinari di cui al precedente comma.

Art. 28

Funzionamento della giunta

L'attività della giunta è collegiale. L'esercizio delle funzioni delegate dal sindaco agli assessori avviene nel rispetto del principio della collegialità.

La giunta è convocata dal sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno nella seduta. L'avviso di convocazione della giunta, con allegato l'ordine del giorno, va recapitato agli assessori almeno 24 ore prima della data fissata per la seduta. E' consentita la trattazione di argomenti non inseriti all'ordine del giorno, unicamente per oggetti aventi carattere di inderogabilità ed estrema urgenza.

In casi di assoluta e comprovata urgenza la giunta può essere convocata anche con altre modalità (a mezzo telefono o telegrafo). Per la validità della seduta è necessario, però, che tutti i componenti della giunta siano stati portati a conoscenza della convocazione.

La giunta delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sedute della giunta sono pubbliche e le votazioni sono palesi, tranne quelle riguardanti persone che sono prese a scrutinio segreto.

Ogni proposta di deliberazione deve essere corredata dai pareri in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, nonché dal segretario del Comune sotto il profilo di legittimità. I suddetti pareri sono inseriti nella deliberazione.

Alle sedute della giunta partecipa il segretario del Comune, che può essere assistito dal funzionario designato per la redazione del verbale, può anche partecipare il revisore del conto consuntivo.

I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal sindaco, o da chi ne fa le veci, dal segretario del Comune e dall'assessore anziano.

Il sindaco può disporre che nelle adunanze della giunta municipale, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti con funzioni consultive dirigenti e funzionari del Comune.

Art. 29

Competenze della giunta

La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che sono ad essa attribuiti dalla legge e dal presente statuto. Svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del consiglio ed in particolare:

- a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- b) predisporre i programmi d'intervento dell'ente nei settori riservati alla sua competenza, i programmi ed i piani finanziari delle opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione;
- c) predisporre i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto;
- d) risolve i conflitti d'attribuzione tra gli organi gestionali dell'ente;
- e) propone:
 - le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia;
 - la costituzione, la modificazione e l'estinzione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e le modalità della loro gestione;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni.

Delibera, in caso di necessità, i prelievi dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e dispone l'utilizzazione delle somme prelevate.

Art. 30

Il sindaco quale organo istituzionale

Il sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale di Governo.

Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 31

Giuramento del sindaco e degli assessori

Il sindaco, dopo la convalida, presta giuramento dinanzi al prefetto della Provincia.

In presenza del segretario del Comune, che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali. Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.

Art. 32

Competenze del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale

Il sindaco rappresenta il Comune; quale capo dell'amministrazione ha la direzione amministrativa dell'ente e svolge attività di coordinamento degli organi direttivi e burocratici dello stesso. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Il sindaco convoca e presiede la giunta e stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze della medesima. Inoltre compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dal presente statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario, dei dirigenti e dei responsabili di area. Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti per legge, nonché dallo statuto e dai regolamenti. Nomina altresì i componenti degli ordini consultivi del Comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale.

Il sindaco rappresenta il Comune in giudizio, previa deliberazione di autorizzazione della giunta, e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, riferendone alla giunta nella prima seduta, ai fini dell'adozione della deliberazione di ratifica.

Coordina e stimola l'attività degli assessori e può sospendere l'adozione di atti specifici dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta. Concorda con gli assessori le dichiarazioni pubbliche, che interessino l'ente, che questi ultimi intendano rilasciare. Ha facoltà di delegare agli assessori ed ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna.

Il sindaco impartisce direttive al segretario del Comune ed ai dirigenti in ordine alla gestione amministrativa degli uffici e dei servizi.

Propone gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici periferici delle altre amministrazioni pubbliche, armonizzando gli stessi con le esigenze dei cittadini in una logica di uguaglianza e di pari opportunità.

Dispone l'acquisizione di atti o di informazioni presso le aziende speciali e le istituzioni comunali per il tramite dei rappresentanti legali delle stesse e promuove indagini amministrative sulle attività del Comune.

Il sindaco provvede alla nomina, alla designazione o alla revoca di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dalla sua designazione. Detti rappresentanti non possono essere il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del sindaco.

Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporti di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.

Il numero degli incarichi non può essere superiore a due. Gli esperti debbono essere dotati almeno del titolo di laurea. Il sindaco trasmette annualmente al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

Convoca i comizi per i referendum consultivi ed emette le ordinanze e tutti gli altri atti che la legge, lo statuto ed i regolamenti attribuiscono alla sua competenza.

Promuove accordi di programma: con altri soggetti pubblici, ai sensi dell'art 27 della legge n. 142/90 tal come fatto proprio con modifiche ed integrazioni con la legge regionale n. 48/91 (art 1, comma I, lett. e).

Stipula i contratti in rappresentanza dell'amministrazione comunale.

Art. 33

Relazione del sindaco sullo stato di attuazione del programma

Ogni 12 mesi il sindaco è tenuto a presentare una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti aventi particolare rilevanza.

Il consiglio comunale esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Art. 34

Cessazione della carica di sindaco

In caso di cessazione della carica di sindaco per decadenza, dimissioni o morte, si procede alla nuova elezione dell'organo. La decadenza viene dichiarata dal CO.RE.CO. provinciale. Nell'ipotesi di dimissioni, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà al consiglio comunale, alla sezione provinciale del CO.RE.CO. ed all'Assessorato regionale degli enti locali compete al segretario del Comune.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto le competenze del sindaco e della giunta vengono esercitate da un commissario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL.

L'elezione del nuovo sindaco avrà luogo entro 90 giorni. La durata in carica del nuovo eletto è corrispondente alla durata residua del consiglio comunale. Nel caso in cui alla data di cessazione della carica di sindaco intercorre meno di un anno da quella prevista per il rinnovo del consiglio comunale, la nuova elezione del sindaco è abbinata all'elezione del consiglio stesso.

Art. 35

Competenze del sindaco quale ufficiale di Governo

Il sindaco quale ufficiale di Governo sovrintende ai comparti amministrativi che gli sono demandati dalle leggi della Repubblica.

Art. 36

Deleghe del sindaco quale ufficiale di Governo

Il sindaco può delegare ad assessori, consiglieri, segretario del Comune, funzioni di ufficiale di Governo nei soli casi previsti dalla legge.

Art. 37

Potere di ordinanza del sindaco quale ufficiale di Governo

Il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Se l'ordinanza adottata ai sensi del precedente comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Art. 38

Vice sindaco

Il sindaco delega un assessore a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Al predetto assessore viene attribuita la qualifica di vice sindaco.

Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vice sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni, l'assessore anziano per età e, in mancanza, uno degli assessori presenti secondo l'ordine di anzianità; in mancanza di assessori, dal consigliere anziano.

Art. 39

Assessore anziano

Svolge le funzioni di assessore anziano, l'assessore indicato nel documento programmatico più anziano per età.

Egli sostituisce il sindaco ed il vice sindaco in caso di contemporanea assenza o impedimento degli stessi.

In caso di assenza o di impedimento dell'assessore anziano, si segue l'ordine di cui all'ultimo comma del precedente art. 38.

CAPO VII
ORGANI BUROCRATICI E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 40

Il segretario comunale

Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive del sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei singoli servizi, coordinandone l'attività per realizzare l'unitarietà dell'attività amministrativa e per il perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.

Art. 41

Attribuzioni del segretario

Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e garanzia secondo le norme previste dalla legge e dal presente statuto.

Cura l'attuazione dei provvedimenti ed è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni da sottoporre all'approvazione del consiglio e della giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attribuzioni previste dalla legge.

Può richiedere il perfezionamento delle proposte e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi.

Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.

Provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante le riunioni.

Assicura, a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Cura la pubblicazione all'albo pretorio e la trasmissione degli atti deliberativi all'organo di controllo.

Riceve l'atto di dimissione del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

Oltre a svolgere le funzioni di sovrintendenza, direzione, coordinamento, di legalità e garanzia, nonché quelle specificatamente attribuitegli dalla legge, il segretario comunale ha competenza gestionale per quegli atti che non comportano attività deliberative e che non sono espressamente attribuite dallo statuto agli organi elettivi nonché quegli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

In particolare sono attribuite al segretario le seguenti funzioni:

- a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
- c) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
- d) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- e) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso;
- f) autorizzazione delle missioni, delle prestazioni straordinarie, dei congedi e dei permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;
- g) adozione di provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia;
- h) esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei dipendenti, nei casi di accertata inefficienza, in conformità alle disposizioni regolamentari. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari;
- i) presiede le commissioni di gara per gli appalti di opere pubbliche e per l'alienazione e forniture di beni e servizi, nei casi in cui non è prevista la presidenza del sindaco o suo delegato, in tal caso svolge le funzioni di ufficiale rogante.

Art. 42

Principi strutturali ed organizzativi degli uffici

L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata nell'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.

Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 43

Personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina, istituita a norma del 10° comma dell'art. 51 della legge n. 142/90 recepita dalla legge n. 48/91;
- f) trattamento economico;
- g) collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità ai sensi dell'art. 51, comma 7 della legge n. 142/90. recepito dalla legge regionale n. 48/91.

Art. 44

Responsabili degli uffici e dei servizi

I responsabili degli uffici e dei servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento, esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo della struttura della quale sono responsabili assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e dei servizi da loro dipendenti.

E' attribuita al personale in posizione apicale l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi.

Il regolamento disciplina l'attribuzione al personale direttivo delle responsabilità gestionali di cui al presente comma, con norme che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita al personale.

Il regolamento stabilisce, inoltre, le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario ed il personale direttivo che deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'ente in modo da garantire la reciproca integrazione e l'unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

I dirigenti ed i responsabili delle aree funzionali, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi; predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano le esecuzioni; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.

Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa, il personale in posizione apicale dispone l'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi elettivi, con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessari, compresa l'adozione e la sottoscrizione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Gli atti di rilevanza esterna,, di competenza del personale direttivo, sono definiti dal regolamento; essi consistono in atti dovuti in forza di legge, di statuto, di regolamento od in attuazione di deliberazioni adottate dagli organi elettivi.

Le norme per il conferimento ai dirigenti ed ai responsabili delle aree funzionali della titolarità degli uffici sono stabilite dal regolamento.

I dirigenti ed il personale in posizione apicale sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del servizio interessato, su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio ed alla giunta.

Art. 45

Pareri del segretario e dei responsabili degli uffici

Oltre alle attribuzioni, competenze e responsabilità del segretario comunale, riportate all'art. 38, lo stesso deve esprimere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio un parere sotto il profilo di legittimità, che va inserito nella deliberazione. Detto parere, classificabile tra gli atti preparatori del procedimento amministrativo cui è finalizzato, è obbligatorio ma non vincolante nell'ipotesi di pareri negativi del segretario comunale e/o del responsabile del servizio, l'organo deliberante che assume la decisione di adottare l'atto, anche in presenza di un parere negativo inserito in deliberazione, deve motivare adeguatamente le ragioni per le quali l'organo dell'ente ha ritenuto di scostarsi.

Nella fattispecie che l'ente non abbia dirigenti o personale responsabile di taluni servizi, compete al segretario esprimere il parere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, in ordine anche alla regolarità tecnica e contabile.

I risultati negativi, rilevati nell'organizzazione del lavoro e dell'attività dell'ufficio, sono contestati con atto scritto dal segretario comunale, il quale qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, propone alla giunta l'irruzione delle sanzioni previste dal regolamento.

CAPO VIII

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 46

Il responsabile del procedimento amministrativo

L'amministrazione comunale fa propri i principi di trasparenza sull'azione amministrativa.

Con appositi regolamenti comunali verranno rappresentati i compiti di ruolo del responsabile del procedimento amministrativo.

Art. 47

Comunicazione dell'avvio del procedimento

L'amministrazione comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenire e a quanti possono subire pregiudizio dell'emanazione dell'atto finale.

Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.

Nella comunicazione vanno indicati:

- 1) l'organo competente per il provvedimento conclusivo;
- 2) l'oggetto del procedimento promosso;
- 3) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- 4) l'ufficio dove prendere visione degli atti.

L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 48

Partecipazione ed interventi nel procedimento

Qualunque soggetto portatore di interessi diffusi o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 49

Diritti dei soggetti interessati al procedimento

I destinatari della comunicazione personale ed i soggetti di cui al precedente art. 48, nonché gli intervenuti ai sensi del predetto art. 49 hanno diritto:

- 1) prendere visione degli atti del procedimento, salvo che l'accesso non è sottratto dalla legge e/o dal regolamento;
- 2) presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 48 e 49 non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale, nonché ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

Art. 50

Accordi sostitutivi dei provvedimenti

L'amministrazione può concludere accordi con gli intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

Detti, accordi conclusi, a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, vanno considerati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento dei diritti dei terzi e vanno, a pena di nullità, stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione della legge.

Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti agli stessi controlli previsti per gli stessi provvedimenti e vanno stipulati per iscritto, salvo che la legge non disponga diversamente.

Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo, in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Art. 51

Motivazione dei provvedimenti

Ciascun provvedimento amministrativo ad eccezione degli atti normativi (regolamenti) e quelli a contenuto generale (direttive, istruzioni di servizi, ecc.) deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

L'obbligo della motivazione, come principio generale, si configura come garanzia per il cittadino ma anche come consistente contributo ad una verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministrativo.

Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i provvedimenti discrezionali.

La motivazione deve essere resa in modo da consentire di comprendere l'iter logico ed amministrativo, seguito per l'emanazione del provvedimento.

TITOLO III

SERVIZI

CAPO IX

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 52

Servizi pubblici comunali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dall'art. 42 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91:

- 1) in economia, quando per le modeste dimensioni per caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale;
- 2) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni teoriche, economiche e di opportunità sociale;
- 3) a mezzo di istituzioni per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.

Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.

Il sindaco ed il revisore dei conti riferiscono ogni anno in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul funzionamento e sul rapporto costo e ricavo dei servizi singoli o complessivi nonché sulla loro rispondenza in ordine all'esigenza e alla fruizione dei cittadini.

Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve di legge e ciò al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario fra costi e ricavi per ciascun servizio.

Con apposito regolamento stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza e gestione di tali servizi.

Art. 53

Servizi sociali ed istituzioni

Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una o più istituzioni.

L'istituzione, che è priva di responsabilità giuridica ma in possesso di autonomia gestionale, è deliberata dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti. Con la stessa deliberazione il consiglio comunale:

a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;

b) determina le finalità e gli indirizzi;

c) conferisce il capitale di dotazione;

d) nomina il direttore;

e) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo.

Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

La nomina e la revoca degli amministratori spettano al consiglio comunale.

I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono scelti dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, tra persone che per qualificazione culturale e sociale, rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

Il regolamento di cui al precedente comma 2 disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.

Art. 54

Modalità di nomina e di revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

Gli amministratori delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di cui all'art. 34 della legge n. 142/90, nel testo recepito dalla legge regionale n. 48/91, sulla base di un documento, corredato dal curriculum dei candidati, che indica il programma, gli obiettivi da raggiungere e i candidati alle cariche nell'ambito del consiglio di amministrazione.

Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Il presidente ed i singoli componenti il consiglio di amministrazione possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 55

La concessione a terzi

Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato, che non abbia fini di lucro.

La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della Comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.

La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la nazionalità economica della gestione e con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Art. 56

I consorzi

Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni o con la Provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 26 della legge n. 142/90, recepita dalla legge Regione Sicilia n. 48/91, in quanto compatibili.

I consigli di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra Comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.

Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'assessore.

Art. 57

Accordi di programma

Il Comune per la definizione di opere, interventi o di programmi di intervento di proprio interesse, che richiedano, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata con altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.

Detti accordi, che costituiscono un particolare modello di cooperazione e che di per sé non hanno nulla di programmatico, devono rispondere ai compiti e finalità tipicamente deliberative ed attuativi, almeno tutte le volte che riguardano una sola opera o un singolo intervento.

Possono assumere valenza programmatica, invece, quando gli stessi riguardano la "definizione" di programmi di intervento.

Lo scopo dell'accordo di programma è quello di coordinare ed integrare l'azione di più soggetti pubblici (Stato, Regioni, Comuni ed altri enti pubblici), tutte le volte che la loro partecipazione plurima sia necessaria per la completa realizzazione, oltre che definizione, del singolo intervento.

Il sindaco, a tal fine, sentita la commissione consiliare competente, promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.

L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative e non soltanto obblighi in senso stretto.

L'accordo può, altresì, prevedere interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Presidente della Regione o della Provincia o il sindaco, convocano una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della Provincia o dal sindaco ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le commissioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

Nell'ipotesi in cui l'accordo comporta una variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni a pena di decadenza.

La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, il quale vi provvede entro il termine di novanta giorni, trascorsi i quali si intende approvata e ciò in conformità a quanto disposto dal comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della Provincia interessata se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO X
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 58

La partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

A tal fine il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale e forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti economici su problemi specifici.

Incentiva la partecipazione di altre nuove forme associative che si costituiscono ad hoc, quali consulte, gruppi di lavoro e commissioni alle quali partecipano rappresentanti delle forze culturali e sociali nel territorio comunale, comitati formati da utenti di servizi pubblici, rappresentanze delle comunità degli emigrati, organizzazioni studentesche, comunità di produttori, di agricoltori, di consumatori, ecc.

Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni.

Art. 59

Il diritto di udienza

Ai cittadini e agli organismi e alle associazioni di cui sopra è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune, oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza disciplinato da apposito regolamento.

Detto diritto di udienza costituisce una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.

Il diritto di intervento dei cittadini, a mezzo del predetto diritto, è diretto non a fornire informazione all'autorità, ma assume la funzione di strumento di pressione esplicita.

Art. 60

Azione popolare, diritto di accesso e di informazione ai cittadini

Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Il giudice ordina al Comune di intervenire in giudizio ed in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini o associati, per la tutela di situazioni giuridiche se o interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale della legge n. 241/90 e della legge regionale 10/91 e dallo specifico regolamento comunale.

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro fusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.

Anche in presenza del diritto di riservatezza il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia di documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato

soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.

Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati ed agli organi di informazione, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio, di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.

Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed ai mezzi di informazione, previa regolamentazione.

Gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.

Art. 61

Istanze e petizioni

La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei singoli cittadini o associati, di istanze e petizioni.

I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine di trenta giorni dal sindaco, dal segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra forma idonea di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

Il regolamento di cui al quarto comma dell'art. 59 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, in quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni trenta dalla presentazione.

Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

Il sindaco è comunque tenuto a trasmettere la petizione al presidente del consiglio per l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile.

La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 62

Proposte e procedure per l'approvazione

I cittadini, nel numero non inferiore a 100, anche facenti parte di associazioni, comitati, organismi vari e rappresentanze, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette venti giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.

Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO XI
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 63

Principi generali

Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative, di volontariato, cooperazione, sindacali (sia dei lavoratori che degli imprenditori), quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, nel turismo, nello sport, nell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra i cittadini a fini partecipativi.

Riconosce il ruolo attivo e propositivo delle cooperazioni nello sviluppo delle attività imprenditoriali e l'azione educativa, formativa e di difesa della salute, dello sport.

Promuove la partecipazione dei giovani e favorisce le organizzazioni commerciali, artigianali e agricole attuando forme di incentivazione di cui all'art. 66.

Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni, associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata.

Il Comune si impegna a tutelare e sostenere, inoltre le associazioni per la difesa delle minoranze, della loro lingua e della loro cultura, operanti in ambito locale nazionale, statale ed internazionale.

Art. 64

Associazioni e organismi di partecipazione

Per i fini di cui al precedente articolo il Comune:

- 1) sostiene i programmi e le attività dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;
- 2) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
- 3) può affidare ad associazioni ed a comitati l'organizzazione di singole iniziative e nel caso di assegnazione di fondi il relativo rendiconto della spesa va approvato dalla giunta.

I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, perseguimento di finalità non in contrasto con la Costituzione.

Nell'ambito delle predette finalità è istituito l'albo delle forme associative.

Il sindaco su apposito registro elencherà tutte le associazioni operanti nel territorio, in possesso dei predetti requisiti e che siano state costituite da almeno un anno dalla richiesta di registrazione, con deposito dello statuto e la designazione del legale rappresentante. I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento.

Le associazioni iscritte all'albo ottengono il riconoscimento di precisi diritti quali:

- a) partecipare alla consulta delle associazioni di cui all'art. 65;
- b) accedere a strutture e servizi del Comune;
- c) essere consultate nella forma indicata dallo statuto.

Per la gestione di particolari servizi l'amministrazione comunale può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.

Art. 65

Forme di consultazione ed incentivazione

Per la consultazione dei cittadini su specifici problemi, il Comune si avvale degli strumenti previsti dallo statuto e dal regolamento.

Oltre all'udienza pubblica dei cittadini richiedenti nell'esercizio del diritto di udienza di cui al precedente art. 61, il Comune riconosce le consultazioni riguardanti le convocazioni di assemblee generali o parziali dei cittadini e le convocazioni di assemblee delle associazioni iscritte nell'apposito albo, di cui al precedente art. 66, in ordine al relativo settore di competenza.

Alle associazioni e agli organismi di partecipazione, possono, inoltre, essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativo.

Art. 66

Consulta delle associazioni

Il Comune propone la consulta delle associazioni al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi del Comune e di armonizzarle con le attività delle singole associazioni.

La consulta è composta dai presidenti, o da un membro da essi designato, delle associazioni iscritte nel registro di cui all'art. 63.

La consulta elegge a maggioranza un presidente ed un segretario.

La consulta, dopo le libere designazioni delle associazioni, è formalizzata con deliberazione del consiglio comunale e resta in carica fino allo scioglimento del consiglio che le ha formalizzate.

Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri possono intervenire alle sedute senza diritto di voto.

Nelle decisioni della consulta in caso di parità di voti è determinante il voto del presidente.

Alla consulta sono attribuite le seguenti funzioni:

a) rilascio di pareri consultivi richiesti da organi dell'amministrazione comunale;

b) emissione di rilievi, raccomandazioni e proposte relativamente alle attività, ai servizi e agli atti del Comune e che investono il campo di attività delle associazioni; rilievi e raccomandazioni sono attivati per iniziativa autonoma della consulta.

La richiesta del parere della consulta ha carattere obbligatorio nei seguenti casi:

a) predisposizione ed emanazione di regolamenti comunali relativi ad attività e funzionamento dei servizi che investono i settori in cui operano le associazioni;

b) impiego di contributi destinati all'attività di associazioni o gruppi che operano nei vari settori;

e) convenzioni per la gestione di impianti e servizi connessi con le attività delle associazioni;

d) ogni qualvolta gli organi competenti adottano decisioni e progetti che riguardano: arredo urbano, beni culturali ed ambientali, infrastrutture sportive e del tempo libero, attività musicali, manifestazioni culturali e ricreative in genere.

I pareri obbligatori debbono essere espressi entro quindici giorni dalla richiesta; scaduto il suddetto termine vige il silenzio assenso.

La consulta può porre interrogazioni al consiglio comunale nelle materie di cui al precedente comma d).

Le interrogazioni sono poste all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile.

Art. 67

Referendum consultivo

Il referendum consultivo è l'istituto con cui gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in materia a programmi, piani, progetti, interventi ed in ogni argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni e le relative modificazioni ed integrazioni, la disciplina del personale e le relative modificazioni ed integrazioni, la disciplina del personale e le relative piante organiche, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori oppure per iniziativa popolare con richiesta di 1/4 degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla del primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata richiesta.

Questa deve essere formulata per iscritto con specificazione chiara dell'argomento di richiesta di consultazione, con firme autenticate dei sottoscrittori nelle forme di legge.

Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento le modalità organizzative della consultazione.

Art. 68

Effetti del referendum

Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera sull'argomento, oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, la deliberazione deve essere adeguatamente motivata ed adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA' COMUNALE

CAPO XII
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 69

La programmazione del bilancio

La programmazione dell'attività del Comune è corredata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

Gli atti con la quale la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.

Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

Il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 31 ottobre, osservando i principi dell'universalità, integrità e pareggio economico e finanziario.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte responsabile del servizio finanziario. Senza la prescritta attestazione l'atto è nullo di diritto.

I mandati di pagamento di somme già liquidate e le reversali di introito devono essere sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario e dal segretario comunale.

Al conto consuntivo, che deve essere deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 70

La programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti

Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti così come disciplinato dalla legge regionale n. 10 del 12 gennaio 1993 che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

Art. 71

Delibera a contrattare e relative procedure

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una apposita deliberazione, nella quale vanno indicate con precisione:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, delle ragioni di interesse pubblico;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- e) le modalità di scelta del contraente ammesse alle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione Siciliana, nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente.

CAPO XIII
IL PATRIMONIO COMUNALE

Art. 72

I beni comunali

Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile di ragioneria curano la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune e sono responsabili dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dal regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto.

Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investire in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio.

Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto per legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.

Art. 73

La gestione del patrimonio

Per le finalità di cui sopra, la giunta municipale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.

Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

La giunta municipale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.

Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento.

L'alienazione dei beni immobili avviene mediante asta pubblica.

Quella relativa ai beni mobili, con le modalità stabilite dal regolamento.

La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.

CAPO XIV

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Art 74

Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore.

Il revisore in conformità alle disposizioni del regolamento svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune;

b) esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;

d) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.

Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al sindaco affinché ne informi il consiglio comunale.

Il revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare nelle sedute della giunta e del consiglio.

I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

Art. 75

Controllo di gestione

Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.

Il consiglio comunale conosce l'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla giunta, al revisore dei conti, al segretario comunale ed ai responsabili delle aree sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

Art. 76

Revisore dei conti

Il consiglio comunale elegge, con voto limitato ad un componente, il revisore dei conti scelto secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88.

Per l'esercizio delle proprie funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, secondo le previsioni di cui al precedente art. 75.

Il revisore, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ente.

Il revisore risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Per il trattamento economico, il numero degli incarichi ed i divieti si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO XV STATUTO

Art. 77

Efficacia

Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.

L'efficacia dello statuto si esplica nei confronti di coloro che vengono a contatto con l'ente, salvo l'efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.

L'ambito parziale di efficacia dello statuto è dato dal territorio comunale.

Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da regolamenti né da parte di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.

Art. 78

Interpretazione

Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie.

La norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge 142/90, e alla legge regionale n. 48/91, nonché alle disposizioni contenute nell'Ordinamento degli Enti Locali.

Art. 79

Entrata in vigore

Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'ente, se posteriore.

Limitatamente all'elezione del sindaco e della giunta, fino alla scadenza del mandato politico conferito al consiglio comunale attualmente in carica o alla sua decadenza, restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 34 della legge n. 142/90 come modificato dalla L.R. n. 48/91.

Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni e delle Province regionali, istituito presso l'Assessorato Regionale degli Enti Locali, il quale a sua volta provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'Interno.

Art. 80

Difesa contro lo statuto

La difesa contro lo statuto va esercitata nell'ambito della tutela nei confronti dello statuto del Comune.

Contro gli atti che violano una norma statutaria, è ammesso il ricorso alla tutela giurisdizionale: giudice ordinario, se la norma statutaria ha fatto sorgere un diritto soggettivo; giudice amministrativo se la norma ha fatto sorgere un interesse legittimo.

Analogamente se l'applicazione di una norma statutaria lede un diritto soggettivo, l'impugnazione della norma va effettuata avanti al giudice ordinario, se invece lede un interesse legittimo, l'impugnazione va effettuata avanti il giudice amministrativo.